Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 14 dicembre 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1968, n. **1229.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Opera Juventutis », con sede in Pescara.

N. 1229. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Opera Juventutis », con sede in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 25. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. **1230.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Alberto Curci », con sede in Napoli.

N. 1230. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Alberto Curci », con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 29. — GRECO

ERRATA-CORRIGE

Nella tabella n. 5, annessa alla legge 29 febbraio 1968, n. 81: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 56, del 29 febbraio 1968, l'importo del capitolo n. 1020 e la denominazione del cap. n. 1050 sono, rispettivamente, rettificate come segue: « lire 838.000.000 » in luogo di: « L. 833.000.000 »; « Compensi per speciali incarichi... », in luogo di: « Compensi per spese speciali incarichi... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1968.

Devoluzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1968, di quote di proventi erariali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1968, ai sensi dell'art. 60 dello statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della Regione stessa;

90 % delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

81 % dell'imposta di registro.

Sono, altresì, attribuite alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 90 % dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 50 % dei proventi stessi, comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto; la percentuale del 45 % dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo e la percentuale del 24 % dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

Art. 2.

Ai fini della devoluzione alla Regione della percentuale del 24 % dell'imposta generale sull'entrata, di cui al precedente articolo, si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma dagli obbligati residenti nelle province di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per le finanze 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1962, registro n. 20, foglio n. 172.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale di Trento e di Bolzano e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote dell'11,50 %, del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei comuni e delle province ai sensi rispettivamente degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del precedente articolo l'ammontare dei versamenti effettuati da 1° ufficio I.G.E. di Roma sarà comunicato dallo stesso ufficio alle intendenze di finanza di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1968
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 38

(11831)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1968.

Chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889, con il quale fu costituito il Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.), modificato ed integrato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1325;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, con cui — ratificati, con modificazioni, i citati decreti — fu messo in liquidazione il suddetto fondo e fu, inoltre, autorizzato un apposito comitato a compiere, entro il 31 dicembre 1951, tutte le operazioni necessarie a realizzare i crediti e i diritti del F.I.M. e il residuo programma di riassestamento delle aziende assistite;

Visto l'art. 6 della citata legge 17 ottobre 1950, n. 840, con cui fu disposto che le attività esistenti alla cessazione delle operazioni del comitato sarebbero state versate al tesoro dello Stato sui capitoli del bilancio della entrata indicati dal Ministero del tesoro;

Visti il decreto-legge 15 marzo 1952, n. 114, convertito nella legge 13 maggio 1952, n. 438, e la legge 17 dicembre 1953, n. 915, con i quali il termine di chiusura della liquidazione del F.I.M. fu prorogato, rispettivamente, al 30 giugno 1953 e al 31 dicembre 1954;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 45, con cui fu disposto che il termine di chiusura della liquidazione del fondo sarebbe stato fissato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, e che con il medesimo o con provvedimenti precedenti, si sarebbe disposto il versamento allo Stato o la cessione ad un ente di diritto pubblico indicato dallo stesso Ministro per il tesoro, oltre che delle attività, anche dei titoli azionari ed obbligazionari provenienti dalla liquidazione, di cui non si ritenesse opportuno o conveniente lo smobilizzo;

Visto l'art. 2, quinto comma, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, con la quale furono allo stesso devoluti i compiti e la attribuzioni spettanti al Ministero del tesoro e dell'industria e commercio in ordine al Fondo di finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.);

Visti i propri decreti 19 dicembre 1958, 18 marzo e 12 dicembre 1961, 16 novembre 1962, 8 giugno 1963, 2 gennaio e 7 luglio 1964, 31 marzo 1965, 13 gennaio, 22 luglio e 28 dicembre 1966 e 5 aprile 1967, con i quali venne più volte prorogato il termine per la chiusura della liquidazione, fino alla scadenza ultima del 31 marzo 1968;

Visti i già citati decreti 19 dicembre 1958 e 16 novembre 1962, con i quali fu stabilito che le attività, le azioni e le obbligazioni di cui il F.I.M. fosse rimasto titolare alla chiusura della liquidazione sarebbero state trasferite allo Stato con successivo provvedimento, ai sensi di legge: disposizione confermata nei sopracitati altri decreti di proroga della liquidazione;

Considerato che al 31 marzo 1968, termine ultimo fissato per la chiusura della liquidazione del fondo, sussistevano le seguenti disponibilità:

Consistenze liquide	L.	32.421.007
Titoli azionari	»	3.715.902.240;

Ritenuto che dette disponibilità — ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 45 e dei decreti 19 dicembre 1958 e 16 novembre 1962 e successivi — debbano essere trasferite rispettivamente, le consistenze liquide, allo Stato - Ministero del tesoro e, i titoli azionari, allo Stato - Ministero delle partecipazioni statali;

Vista la lettera del Ministero del tesoro — n. 134152 del 16 luglio 1968 — con cui si comunica che, con apposito decreto, si istituisce nel bilancio dell'entrata il capitolo « per memoria » n. 4752 « Somme dovute alla chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.) », sul quale devono versarsi le consistenze liquide risultanti alla chiusura della liquidazione del detto fondo;

Viste le note, in data 31 marzo 1968, nelle quali il comitato di liquidazione del F.I.M. attesta, nei valori sopra riportati, la consistenza residua del F.I.M. a liquidazione avvenuta;

Decreta:

E' chiusa la liquidazione del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.).

Le consistenze liquide del fondo, ammontanti a lire 32.421.007, vengono versate — ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1950, n. 840 — allo Stato - Ministero del tesoro sul capitolo « per memoria » n. 4752 del bilancio dell'entrata, di cui alla citata lettera del Ministero del tesoro.

Le azioni delle seguenti società, nella misura a fianco di ciascuna indicata, che rappresentano tutte le residue partecipazioni di proprietà del F.I.M. alla data di chiusura della liquidazione ed ammontano ad un valore nominale complessivo di L. 3.715.902.240, sono trasferite allo Stato - Ministero delle partecipazioni statali:

Industrie meccaniche bergamasche (CAB), n. 30.000 azioni da L. 1000	L.	30.000.000
Ducati SSRBD, n. 1.500.000 azioni da L. 1000	»	1.500.000.000
Cantiere navale Breda, n. 1.149.650 azioni da L. 610	»	701.286.500
Reggiane OMI, n. 1.371.750 azioni da L. 1000	»	1.371.750.000
Società bonifiche antimine recuperi e costruzioni (SBAREC), numero 434.099 azioni da L. 260	»	112.865.740
Totale . . .	L.	3.715.902.240

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1968

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1968
Registro n. 5 *Partecipazioni statali, foglio n.* 174

(11651)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare progressiva per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Decreta:

Ai fini della determinazione analitica del reddito complessivo da assoggettare alla imposta complementare progressiva per l'anno 1969, la valutazione del reddito dominicale dei terreni è fatta moltiplicando per due gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici, sono moltiplicati per tre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1968
Registro n. 40 *Finanze, foglio n.* 254

(11759)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1968.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1959, con il quale il cav. del lavoro ing. Emilio Franchi fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia;

Considerato che il cav. del lavoro ing. Franchi ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del cav. del lavoro ing. Emilio Franchi dalla carica di presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia.

Art. 2.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia è sciolta, a decorrere dal 1° dicembre 1968.

Art. 3.

Il prof. Franco Feroldi è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia, in sostituzione del cav. del lavoro ing. Emilio Franchi, dimissionario.

Art. 4.

Il prefetto di Brescia ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta camera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(11645)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1968.

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al comune di Martina Franca.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Martina Franca (Taranto) in data 26 agosto 1963, n. 184, con la quale è stato proposto che il territorio del comune di Martina Franca venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, nella seduta del 15 novembre 1968;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Martina Franca (Taranto) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del comune di cui all'art. 1 è istituita l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Martina Franca, con sede nel comune omonimo.

Il prefetto di Taranto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 novembre 1968

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MAGRÌ

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

(11655)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1968.

Nomina delle commissioni compartimentali per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di perizia per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1968.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 aprile 1961, n. 342 che, istituendo una nuova disciplina per le perizie dei tabacchi greggi, sostituisce l'art. 68 del citato regolamento;

Riconosciuta la necessità di provvedere — per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1968 — alla nomina, per ciascuna direzione compartimentale coltivazioni tabacchi, della commissione compartimentale

per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni di perizia costituite ai sensi dell'art. 58 del succitato regolamento;

Considerato che allo scopo di assicurare la continuità delle prestazioni in parola è indispensabile assumere l'impegno della spesa anche a carico dell'esercizio finanziario 1969 in base alla facoltà prevista dall'art. 272, comma secondo, del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la designazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 61387 dell'8 novembre 1968;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni di perizia di cui al sopraindicato art. 58 del regolamento, sono nominate, per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1968, fino al 31 dicembre 1969, le seguenti commissioni compartimentali:

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Ancona:

Bolognese dott. Adimiro, vice direttore stabilimento, presidente effettivo;

Foscarini dott. Umberto, consigliere tecnico 1ª classe, presidente supplente;

Ciboddo Arnaldo, perito principale 1ª classe, membro effettivo;

Masi Guido, perito principale 1ª classe, membro supplente;

Plancato dott. agr.mo Rolando, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Davalli dott. agr.mo Augusto, membro supplente, designato come sopra;

Petri Mario, capo tecnico 2ª classe, segretario effettivo;

Monticelli Manlio, capo tecnico 1ª classe, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Benevento:

Serafini dott. Carlo Alberto, vice direttore stabilimento, presidente effettivo;

Giardullo dott. Giuseppe, consigliere tecnico 1ª classe, presidente supplente;

Toma Giustino, perito principale 1ª classe, membro effettivo;

Garimberti Giovanni, perito, membro supplente;

Grasso dott. agr.mo Domenico, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Lombardi per. agr. Angelo, membro supplente, designato come sopra;

Melucci rag. Luciano, primo ragioniere, segretario effettivo;

Sciovolone rag. Giuseppe, primo ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni:

Borri dott. Antonio, vice direttore stabilimento, presidente effettivo;

Nataloni dott. Ezio, consigliere tecnico 1ª classe, presidente supplente;

Monaco Pietro, perito principale 1ª classe, membro effettivo;

Ranieri Remo, perito, membro supplente;

Guadagno dott. agr.mo Medoro, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Barra dott. agr.mo Angelo, membro supplente, designato come sopra;

Minoliti rag. Luigi, primo ragioniere, segretario effettivo;

Baldi Vincenzo, computista, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Firenze:

Montanari dott. Luciano, direttore stabilimento 2ª classe, presidente effettivo;

Testa dott. Francesco, vice direttore stabilimento, presidente supplente;

Prignoli Carlo Alberto, perito principale 2ª classe, membro effettivo;

Mannini Adolfo, perito principale 2ª classe, membro supplente;

Giubilei per. agr. Dario, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Bennati per. agr. Luigi, membro supplente, designato come sopra;

Nappo rag. Aldo, primo ragioniere, segretario effettivo;

Pedretti Pino, perito aggiunto 1ª classe, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce:

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore stabilimento, presidente effettivo;

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore stabilimento, presidente supplente;

Martignano per. agr. Salvatore, perito capo, membro effettivo;

Vanzolini per. agr. Mario, perito, membro supplente;

Fabrizio prof. dott. agr.mo Pietro, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Calò per. agr. Giuseppe, membro supplente, designato coma sopra;

De Leo dott. Arnaldo, revisore, segretario effettivo;

Giusto rag. Antonio, primo ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Perugia:

Perrella dott. Antonio, vice direttore stabilimento, presidente effettivo;

Foscarini dott. Umberto, consigliere tecnico 1ª classe, presidente supplente;

Manneschi Danilo, perito principale 1ª classe, membro effettivo;

Del Tosto Properzio, perito, membro supplente;

Piagnani per. agr. Emanuele, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Giubilei per. agr. Dario, membro supplente, designato come sopra;

Diana rag. Alberto, primo ragioniere, segretario effettivo;

Quieti Domenico, capo tecnico 1ª classe, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma:

Nisio dott. Giorgio, vice direttore stabilimento, presidente effettivo;

Borri dott. Antonio, vice direttore stabilimento, presidente supplente;

Giaccari Romolo, perito capo, membro effettivo;

Alessandrini Giuseppe, perito principale 1ª classe, membro supplente;

Conversi dott. agr.mo Giovanni, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Marzella dott. agr.mo Silvano, membro supplente, designato come sopra;

Evangelisti rag. Bruno, revisore capo, segretario effettivo;

Natalucci rag. Carlo, primo ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona:

Rustia dott. Antonio, direttore stabilimento 2ª classe, presidente effettivo;

Corti dott. Romano, consigliere tecnico 1ª classe, presidente supplente;

Debetto Guerrino, perito principale 1ª classe, membro effettivo;

Giordan Sergio, perito principale 2ª classe, membro supplente;

Bertaja dott. agr.mo Giorgio, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Zera dott. agr.mo Franco, membro supplente, designato come sopra;

Breda rag. Dionisio, revisore, segretario effettivo;

Corsetti rag. Aldo, primo ragioniere, segretario supplente.

Art. 2.

Ai funzionari che espleteranno le mansioni suddette sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni.

La relativa spesa presunta, ammontante complessivamente a lire 700.000 (settecentomila), farà carico:

al capitolo 127 del corrente esercizio per lire 100.000;

al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1969 per lire 600.000.

L'indennità da pagarsi dai concessionari al tecnico designato, in loro rappresentanza, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene stabilita in lire 300 per le varietà levantine, lire 270 per la varietà Bright e lire 250 per tutte le altre varietà, per ogni quintale lordo di tabacco consegnato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11641)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 2778 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 5459 in data 21 ottobre 1968, con la quale il dott. Enrico Belli, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Ancona nel far presente che per sopravvenute esigenze di servizio, si trova nell'impossibilità di adempiere alle funzioni inerenti all'incarico di componente della cennata commissione di vigilanza, ha designato, in sua sostituzione, il direttore di divisione dei servizi centrali dott. Ugo Cavalcoli, in servizio presso la stessa ragioneria regionale;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Ugo Cavalcoli, direttore di divisione, in servizio presso la ragioneria regionale dello Stato di Ancona, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche, in sostituzione del dott. Enrico Belli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1968

Il Ministro: NATALI

(11618)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1968.

Calendario ed orario di borsa per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante le borse di commercio;

Visto l'art. 33 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, relativo al regolamento per l'esecuzione della legge sopracitata;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, riguardante le operazioni della liquidazione di borsa;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118, contenente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1969 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:

giovedì 16 gennaio, giovedì 13 febbraio, venerdì 14 marzo, lunedì 14 aprile, mercoledì 14 maggio, lunedì 16 giugno, lunedì 14 luglio, lunedì 18 agosto, martedì 16 settembre, giovedì 16 ottobre, lunedì 17 novembre, venerdì 12 dicembre.

Riporti:

venerdì 17 gennaio, venerdì 14 febbraio, lunedì 17 marzo, martedì 15 aprile, venerdì 16 maggio, martedì 17 giugno, martedì 15 luglio, martedì 19 agosto, mercoledì 17 settembre, venerdì 17 ottobre, martedì 18 novembre, lunedì 15 dicembre.

Compensi:

lunedì 20 gennaio, lunedì 17 febbraio, martedì 18 marzo, mercoledì 16 aprile, lunedì 19 maggio, mercoledì 18 giugno, mercoledì 16 luglio, mercoledì 20 agosto, giovedì 18 settembre, lunedì 20 ottobre, mercoledì 19 novembre, martedì 16 dicembre.

Spunta:

martedì 21 gennaio, martedì 18 febbraio, giovedì 20 marzo, giovedì 17 aprile, martedì 20 maggio, giovedì 19 giugno, giovedì 17 luglio, giovedì 21 agosto, venerdì 19 settembre, martedì 21 ottobre, giovedì 20 novembre, mercoledì 17 dicembre.

Fogli:

giovedì 23 gennaio, giovedì 20 febbraio, lunedì 24 marzo, lunedì 21 aprile, giovedì 22 maggio, lunedì 23 giugno, lunedì 21 luglio, lunedì 25 agosto, martedì 23 settembre, giovedì 23 ottobre, lunedì 24 novembre, venerdì 19 dicembre.

Errori:

lunedì 27 gennaio, lunedì 24 febbraio, mercoledì 26 marzo, mercoledì 23 aprile, lunedì 26 maggio, mercoledì 25 giugno, mercoledì 23 luglio, mercoledì 27 agosto, giovedì 25 settembre, lunedì 27 ottobre, mercoledì 26 novembre, martedì 23 dicembre.

Titoli:

mercoledì 29 gennaio, mercoledì 26 febbraio, venerdì 28 marzo, lunedì 28 aprile, mercoledì 28 maggio, venerdì 27 giugno, venerdì 25 luglio, venerdì 29 agosto, lunedì 29 settembre, mercoledì 29 ottobre, venerdì 28 novembre, lunedì 29 dicembre.

Liquidazione:

giovedì 30 gennaio, giovedì 27 febbraio, lunedì 31 marzo, martedì 29 aprile, giovedì 29 maggio, lunedì 30 giugno, lunedì 28 luglio, lunedì 1° settembre, martedì 30 settembre, giovedì 30 ottobre, lunedì 1° dicembre, martedì 30 dicembre.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività — nazionali e religiose — riconosciute:

gennaio: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
febbraio: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23;
marzo: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 22, 23, 29, 30;
aprile: 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27;
maggio: 1, 3, 4, 10, 11, 15, 17, 18, 24, 25, 31;
giugno: 1, 2, 5, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
luglio: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
agosto: 2, 3, dal 4 al 15 ferie, 16, 17, 23, 24, 30, 31;
settembre: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
ottobre: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
novembre: 1, 2, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
dicembre: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28.

Art. 2.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e trenta minuti, e cioè dalle ore 10 alle ore 13,30.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di borsa chiusa, esclusi comunque i giorni di sabato, anche durante il periodo delle ferie estive in calendario, nonchè nei giorni di sospensione per qualsiasi altro motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte dalle ore 11,30 alle ore 12 per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(11555)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1968.

Disposizioni concernenti la produzione e la distribuzione della tubercolina per le prove diagnostiche previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sulla fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini, approvato con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1965, recante disposizioni sulla produzione e sulla distribuzione della tubercolina da impiegare per l'esecuzione delle prove diagnostiche previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto il decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste 1° giugno 1968;

Decreta:

Art. 1.

La tubercolina da impiegare per l'esecuzione delle prove diagnostiche previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, è la « PPD tipo Weybridge ».

La tubercolina deve essere prodotta nei due tipi bovino ed aviare utilizzando rispettivamente i ceppi An_5 e D_4 e deve essere usata per via intradermica.

La concentrazione della tubercolo-proteina è stabilita come segue:

a) mg 1/cc per la tubercolina PPD bovina;

b) mg 0,5/cc per la tubercolina PPD aviare.

Per l'esecuzione della prova intradermica semplice la dose singola da iniettare è di cc. 0,1, corrispondente, per la tubercolina PPD bovina, a 5000 U.I.

Per l'esecuzione della prova intradermica comparativa le dosi singole da iniettare sono rispettivamente di cc. 0,2 per la tubercolina PPD bovina e di cc. 0,1 per la tubercolina PPD aviare.

La tubercolina PPD liquida, conservata a + 4°C, ha una validità di 6 mesi. La tubercolina PPD liofilizzata ha, nelle stesse condizioni di conservazione, una validità di cinque anni.

Art. 2.

La tubercolina di cui all'articolo precedente prodotta per conto del Ministero della sanità deve essere preparata secondo le tecniche stabilite nell'allegato al presente decreto.

Il Ministero della sanità disporrà i controlli che riterrà necessari per assicurare che la preparazione avvenga secondo le norme all'uopo fissate.

Gli istituti produttori non possono porre in vendita a privati la tubercolina di cui al primo comma del presente articolo senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3.

La tubercolina prodotta ai fini del presente decreto è distribuita gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 4.

Il decreto ministeriale 29 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 dell'8 novembre 1965, è abrogato.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 26 novembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Norme per la produzione ed il controllo della tubercolina da impiegare per le prove diagnostiche previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33.

1. Per il controllo della tubercolina PPD, si deve usare una tubercolina tipo conforme al campione internazionale PPD rilasciato dallo « Statens Seruminstitut » di Copenaghen.

Tale tubercolina tipo deve essere distribuita dal « Centraal Diergeneeskunding Instituut », Afdeling Rotterdam.

2. Come agente di conservazione nella tubercolina si può usare solo il fenolo con concentrazione dello 0,5 %.

3. Il controllo ufficiale della tubercolina deve essere eseguito dall'Istituto superiore di sanità.

4. Il controllo ufficiale deve essere effettuato o sulla tubercolina pronta per l'uso e messa in fiale o sulla quantità totale di una partita di tubercolina prima del condizionamento, purchè il successivo infialamento avvenga in presenza di un rappresentante del Ministero della sanità.

5. Il controllo della tubercolina deve essere effettuato con metodi biologici e con il metodo chimico.

METODICA DI PRODUZIONE

Terreni

I ceppi An5 e D4, conservati possibilmente allo stato liofilo, al momento dell'uso vengono passati su patata glicerinata o brodo glicerinato e, successivamente, su terreno Dorset-Henley modificato (1).

Dopo 12-15 giorni di incubazione, le pellicole vengono seminate su recipienti di maggiore capacità e contenenti sempre il Dorset-Henley modificato.

L'incubazione, fatta a 37°C, si protrae per circa 50-60 giorni.

(1) Terreno di Dorset-Henley modicato:

L-Asparagina	g	900	
$KH_2\ PO_4$ anidro	g	81	
$Na_3C_6H_5O_72H_2O$	g	68	
$MgSO_47H_2O$	g	113	
$FeC_6H_5O_75H_2O$	g	23	
$ZnSO_47H_2O$	g	2	
$CuSO_45H_2O$	g	0,2	
$Co(NO_3)_26H_2O$	g	0,1	
$CaCl_2$ anidro	g	5	
Glucosio	g	750	
Glicerina	g	7500	(ml 5.950)
H_2O distillata	l	75	

Aggiustare a pH 6,8 con KOH

Sterilizzazione.

Le bottiglie contenenti le colture, al termine dell'incubazione, vengono sottoposte per 3 ore all'azione del vapore fluente.

Filtrazione.

Il contenuto di tali bottiglie, dopo la sterilizzazione, viene fatto passare attraverso maglie metalliche e, successivamente, attraverso filtri di amianto-cellulosa.

Precipitazione delle proteine.

A 9 parti di filtrato si aggiunge 1 parte di acido tricloroacetico al 40 % (concentrazione finale dell'ac.tricloroacetico 4 %); il giorno successivo si allontana il supernatante e si centrifuga quindi il precipitato.

Lavaggio delle proteine.

Il sedimento ottenuto viene lavato prima con acido tricloroacetico (soluz. 1 % e poi con una soluzione di NaCl al 10 %).

Preparazione del concentrato.

Il sedimento proteico viene ridisciolto mediante l'aggiunta di una soluzione di NaOH N/1 e riportato a volume con tampone fosfatico M/30 contenente NaCl al 0,5 %; come conservativi vengono aggiunti il 10 % di glicerina e lo 0,5 % di fenolo.

Il pH finale viene aggiustato a 7,0.

Il volume finale del concentrato sarà correlato al volume di proteine precipitate, così da avere, approssimativamente, una concentrazione proteica di mg 10/ml nella tubercolina mammiferi e di mg 2,5/ml nella tubercolina aviare.

Centrifugazione ad alta velocità.

La soluzione concentrata viene centrifugata a 45.000 r.p.m. per eliminare i residui cellulari.

Determinazione del contenuto proteico.

Il valore in azoto proteico viene determinato con il metodo di Kjeldahl. Tale valore, moltiplicato per il fattore 6,25, è convertito in contenuto proteico.

Filtrazione.

La soluzione concentrata viene diluita, approssimativamente, nella misura di mg 3/ml per la PPD mammiferi o di mg 1/ml per la PPD aviare, mediante l'aggiunta di un diluente contenente il 10 % di glicerina, 0,5 % di fenolo e 0,5 % di NaCl in tampone fosfatico M/30 a pH 7,0. Tale soluzione viene poi filtrata attraverso filtri amianto-cellulosa e conservata a + 4°C.

Diluizione.

Dopo avere eseguito le prove di sterilità, si calcola il contenuto proteico del filtrato e si aggiunge un adeguato volume del diluente prima descritto, fino ad avere le seguenti concentrazioni finali di proteina: PPD mammiferi mg 1,0/ml; PPD aviare mg 0,5/ml.

Alla tubercolina aviare viene aggiunto, quale colorante, Ponceau 2R alla concentrazione del 0,005 %.

Controllo delle tubercoline

Caratteristiche chimico-fisiche: il pH della tubercolina deve essere compreso tra 6,5 e 7,0.

Il tenore in azoto è determinato a mezzo distillazione con il micro-Kjeldahl. Il fattore di conversione dell'azoto in proteina è 6,25. Il campione internazionale standard di tubercolina PPD (O.M.S.) è rilasciato allo stato liofilizzato: una U.I. è uguale a mg 0,00002 di tubercolo-proteina.

Controllo di sterilità: viene eseguito, nei riguardi di batteri e miceti, secondo le norme generali. La tubercolina deve essere sterile.

Controllo di innocuità: viene eseguito su topini e cavie:

a) si inoculano 5 topini albini (peso-g 16-20), sottocute, con ml 1 della tubercolina in esame. Nelle 2h successive alla inoculazione, essi non devono presentare segni di intossicazione, dimostrando così che il prodotto non contiene un eccesso di fenolo; la concentrazione del fenolo non deve superare, nelle tubercoline, lo 0,5 %;

b) si inoculano 3 cavie (peso-g 350-500), sottocute all'addome, nella quantità di ml 2/g 100 di peso vivo. La forte infiltrazione che le cavie mostrano senza giungere alla necrosi, nei 2 giorni successivi all'inoculazione, deve riassorbirsi a partire dal 3° giorno e non deve essere più percettibile dopo 6 giorni. Se l'infiltrazione non scompare entro 6 giorni o si ha rottura della pelle e necrosi, la tubercolina è tossica e quindi non idonea all'uso;

c) si inoculano 3 cavie (peso-g 350-500) in peritoneo con le stesse dosi usate in *b*). Gli animali, tenuti in osservazione per 40 giorni, non devono avere manifestazioni patologiche nè perdita di peso. Dopo 40 giorni gli animali sono sacrificati e viene controllata l'assenza di qualsiasi lesione tubercolare. Il fegato, la milza ed i polmoni sono sottoposti ad esame istologico. Gli stessi esami vengono praticati negli animali eventualmente deceduti prima dei 40 giorni. Dai preparati istologici non devono risultare lesioni specifiche;

d) si inoculano 2 cavie albine o a pelle chiara (peso-g 350-500), per via intradermica al fianco preventivamente depilato, con ml 0,1 di tubercolina (contenenti 2.500 U.I.) Nelle 48 h successive all'inoculazione, gli animali non devono presentare alcuna reazione.

Controllo di non sensibilizzazione: si inoculano 3 cavie albine o a pelle chiara (peso-g 350-500) per via intradermica al fianco preventivamente depilato, con ml 0,1 di tubercolina (contenenti 500 U.I.) per 3 volte successive a 5 giorni di intervallo. Dopo 15 giorni sono sottoposte ad inoculazione intradermica di una uguale dose di tubercolina, insieme a 3 cavie controllo.

Gli animali trattati precedentemente non devono presentare alcuna reazione; possono, al massimo, mostrare una lieve reazione locale, simile a quella che può verificarsi nei controlli.

Controllo dell'attività specifica:

a) *Sensibilizzazione.* Si sensibilizzano 9 cavie maschio, albine o a pelle chiara (peso-g 450-500). L'inoculazione si effettua per via intramuscolare alla coscia con mg 1 di patina fresca di BCG, raccolta in soluzione fisiologica. Dopo 4 settimane, gli animali sono pronti per la prova.

b) *Diluizioni delle tubercoline.* Di ciascuna tubercolina (standard e campione) vengono allestite, in soluzione fisiologica, le diluizioni 1:100, 1:400 ed 1:1.600. Le diluizioni della tubercolina standard vengono contrassegnate con i numeri 1-3; quelle della tubercolina campione con i numeri 4-6.

c) *Randomizzazione.* Le 6 aree da usare su ciascuna cavia (3 per lato, preventivamente depilato) vengono contraddistinte dalle lettere *a* *f*, e le inoculazioni delle diverse diluizioni delle tubercoline si eseguono secondo lo schema indicato nella tabella.

Cavie	lato sinistro			lato destro		
	a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*
1	3	1	4	5	2	6
2	1	5	2	6	4	3
3	4	2	6	3	5	1
4	4	6	3	2	1	5
5	1	2	3	6	5	4
6	5	3	1	4	2	6
7	6	3	2	5	1	4
8	1	2	5	6	3	4
9	4	3	1	2	6	5

d) *Iniezione delle tubercoline.* Le 6 diluizioni vengono iniettate in 3 punti di ogni fianco. Tali punti sono, in direzione cranio-caudale, *a*, *b* e *c* sul fianco sinistro, *d*, *e* ed *f* sul fianco destro. In ogni aerea si inoculano, per via intradermica ml 0,1 di tubercolina.

e) *Misurazione delle reazioni.* I diametri degli aloni di reazione si misurano, con un calibro, dopo 24 ore dall'inoculazione; non si tiene conto delle reazioni non allergiche. Gli animali che presentano reazioni molto deboli vengono esclusi. Non si tiene conto delle reazioni inferiori ad 8 mm e superiori a 25 mm.

f) *Valutazione dell'attività.* I valori trovati vengono riordinati in tabella sotto le corrispondenti diluizioni, e la reazione totale per ciascuna diluizione viene calcolata per addizione.

La valutazione statistica dei risultati viene eseguita mediante l'analisi della varianza ed il calcolo della potenza relativa e dei limiti fiduciali.

g) *Limiti di errore.* Per la prova su 9 cavie, i limiti fiduciali devono essere, approssimativamente, 80 %-125 % a livello di P=0,05.

Le valutazioni migliori della potenza relativa si ottengono quando le reazioni totali delle tubercoline standard e campione sono approssimativamente uguali.

(11652)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio mazziniano cooperative doriche », con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 23, 24, 25, 28 ottobre 1968 alla società cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio mazziniano cooperative doriche », con sede in Ancona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata « Consorzio mazziniano cooperative doriche », con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Sabatini in data 2 febbraio 1958, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Loris Mancinelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

(11647)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata « Dio e Popolo », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 4-5 ottobre 1968 alla società cooperativa a responsabilità limitata « Dio e Popolo », con sede in Ancona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata « Dio e Popolo », con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Sabatini in data 8 gennaio 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Umberto Trevi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

(11646)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel I Macef Levante che avrà luogo in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel I Macef Levante che avrà luogo a Bari dal 25 al 28 gennaio 1969 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 novembre 1968

p. *Il Ministro*: Savio

(11761)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1968.

Nomina di componenti del comitato per la tutela del parco nazionale della Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 503, con cui è stato istituito il parco nazionale della Calabria;

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1968, con cui ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 503 è stato costituito il comitato per la tutela del detto parco nazionale, con riserva di chiamare a farne parte con successivo provvedimento il rappresentante del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria e i tre rappresentanti eletti da ciascuno dei consigli provinciali di Cosenza, di Catanzaro e di Reggio Calabria non appena fossero pervenute le relative designazioni;

Vista la deliberazione n. 48/6 del 21 ottobre 1968, con la quale, a termini dell'art. 9, n. 11 della menzionata legge 2 aprile 1968, n. 503, il consiglio provinciale di Catanzaro ha proceduto alla elezione dei suoi rappresentanti nel detto comitato, di cui uno espresso dalla minoranza;

Ritenuto quindi di chiamare tali rappresentanti a far parte del Comitato per la tutela del parco nazionale della Calabria;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9, n. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 503, i seguenti rappresentanti eletti dal consiglio provinciale di Catanzaro sono nominati componenti del comitato per la tutela del parco nazionale della Calabria:

1) Mulè prof. Cesare;
2) Mauro dott. Tommaso;
3) Naccari notaio Antonio, espresso dalla minoranza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1968

Il Ministro: Sedati

(11638)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, numero 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1) Le disposizioni riguardanti noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla « Determinazione » in data 29 luglio 1967 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 in data 14 agosto 1967, sono confermate per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1969.

2) Il primo comma del punto 4) della « Determinazione » in data 29 luglio 1967, sopra citata, viene sostituito dal seguente: Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « G. Galilei », « G. Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Eugenio C. », « Angelina Lauro » e « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di Lit. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

Roma, addì 10 dicembre 1968

(11839)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati 32 punzoni per l'identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte sotto elencate:

1. Colombo e Belvisi Sigla del marchio: 36-VA Sede: Gallarate (Varese), via Como, 42 Numero dei punzoni deformati: 8.
2. Braghini Roberto Sigla del marchio: 48-VA Sede: Gallarate (Varese) Numero dei punzoni deformati: 1.
3. Saporiti Bruno Sigla del marchio: 67-VA Sede: Cairate (Varese). via Azimonti, 2 Numero dei punzoni deformati: 4.
4. Ebbi Vittorio Sigla del marchio: 85-VA Sede: Gallarate (Varese), via Lazio, 25 Numero dei punzoni deformati: 4.
5. Gallo Giovanni Sigla del marchio: 110-VA Sede: Cassano M. (Varese), via G. Carducci, 4 Numero dei punzoni deformati: 5.
6. Rossini Pierino Sigla del marchio: 126-VA Sede: Gallarate (Varese), via S. Rocco, 12 Numero dei punzoni deformati: 4.
7. Magretti Adamo Sigla del marchio: 147-VA Sede: Cardano al Campo (Varese), via Bellini, 8 Numero dei punzoni deformati: 1.
8. Senaldi Luigi Sigla del marchio: 153-VA Sede: Gallarate (Varese), via N. Bixio, 21 Numero dei punzoni deformati: 5.

(11511)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati 34 punzoni per l'identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte sotto elencate:

1. Zucchelli Enrico Sigla del punzone: 26-BO Sede: Bologna, via Indipendenza, 6 Numero dei punzoni deformati: 3.
2. Cornia Riccardo e Figli Sigla del punzone: 27-BO - Sede: Bologna, via Rizzoli, 28 Numero dei punzoni deformati: 3.
3. Malaguti Renato Sigla del punzone: 37-BO Sede: Bologna, via De Preti, 6 Numero dei punzoni deformati: 3.
4. Piana e Betti Sigla del punzone: 53-BO Sede: Bologna, via Centotrenta, 28 Numero dei punzoni deformati: 2.
5. Muratori Giorgio Sigla del punzone: 54-BO Sede: Bologna, via Castiglione, 67 Numero dei punzoni deformati, 2.
6. Corticelli Luigi Sigla del punzone: 55-BO Sede: Bologna, via De Amicis, 12 Numero dei punzoni deformati: 1.
7. Bartolotti Alma Sigla del punzone: 59-BO Sede: Bologna, via L. Serra, 7 Numero dei punzoni deformati, 7.
8. Dall'Olio Antonio Sigla del punzone: 60-BO Sede: Medicina (Bologna), via della Libertà, 66 Numero dei punzoni deformati: 2.
9. Reggiani Giorgio Sigla del punzone: 68-BO Sede: Bologna, piazza S. Francesco, 13 Numero dei punzoni deformati: 1.
10. Vannini Renato Sigla del punzone: 69-BO Sede: Bologna, via Zamboni, 11 Numero dei punzoni deformati: 2.
11. Cuccoli Carlo Sigla del punzone: 87-BO Sede: Bologna, via Solferino, 39 Numero dei punzoni deformati: 2.
12. Cappelli Iolanda Sigla del punzone 94-BO Sede: Bologna, via Pelizza da Volpedo, 20/A Numero dei punzoni deformati: 2.
13. Verardi Albano Sigla del punzone: 98-BO Sede: Bologna, via Castiglione, 90 Numero dei punzoni deformati: 1.
14. Neri Franco Sigla del punzone: 100-BO Sede: Bologna, via Venturoli, 12 Numero dei punzoni deformati: 1.
15. Fontana Gina Sigla del punzone: 105-BO Sede: Bologna, via Rizzoli, 36 Numero dei punzoni deformati: 2.

(11530)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati 55 punzoni per l'identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte sotto elencate:

1. Massignan Ettore Sigla del punzone: 94-VI Sede: Montecchio Maggiore (Vicenza), via Matteotti, 24 Numero dei punzoni deformati: 3.
2. Spaliviero Romeo Sigla del punzone: 205-VI Sede: Vicenza, via Vicentino, 117 Numero dei punzoni deformati: 6.
3. Rumor Enrico Sigla del punzone: 305-VI Sede: Vicenza, via Noventa, 8 Numero dei punzoni deformati: 8.
4. Carlino Calogero Sigla del punzone: 411-VI Sede: Vicenza, via Ferrazzi, 19 Numero dei punzoni deformati: 4.
5. Piccoli Brunone Sigla del punzone: 429-VI Sede: Vicenza, via S Faustino, 25 Numero dei punzoni deformati: 4.
6. Berdin Fidenzio Sigla del punzone: 436-VI Sede: Vicenza, via S Caterina, 10 Numero dei punzoni deformati: 4.
7. Danieli Letizia Sigla del punzone: 437-VI Sede: Trissino (Vicenza), via Fontanelle, 2 Numero dei punzoni deformati: 4.
8. Zuccollo Livio Sigla del punzone: 450-VI Sede: Chiuppano (Vicenza), via Piovene, 10 Numero dei punzoni deformati: 3.
9. Murari Giorgio Sigla del punzone: 496-VI Sede: Vicenza, via R. Pasi, 34 Numero dei punzoni deformati: 8.
10. Marchi Gianni Sigla del punzone: 500-VI Sede: Vicenza, via Grazia Deledda, 21 Numero dei punzoni deformati: 4.
11. Maron Vittoria Sigla del punzone: 503-VI Sede: Vicenza, via Barche, 39 Numero dei punzoni deformati: 3.
12. Popaiz Mario Sigla del punzone: 505-VI Sede: Vicenza, via Borgo Berga, 27 Numero dei punzoni deformati: 4.

(11532)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati 11 punzoni per l'identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte sotto elencate:

1. Astore Pietro - Sigla del punzone: 1-VC - Sede: Vercelli, via G. Ferraris, 8 - Numero dei punzoni deformati: 3

2. Eredi di Coda Serafino - Sigla del punzone: 5-VC - Sede: Biella (Vercelli), via P. Micca, 16 - Numero dei punzoni deformati: 3.

3. Rodda Carlo - Sigla del punzone: 23-VC - Sede: Vercelli, vicolo Bonomio, 4 - Numero dei punzoni deformati: 3.

4. Traverso Aldo - Sigla del punzone: 32-VC - Sede: Vercelli, via Leoncavallo, 14 - Numero dei punzoni deformati: 2.

(11531)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati 69 punzoni per l'identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte sotto elencate:

1. Boniforti Enrico - Sigla del punzone: 65-MI - Sede: Milano, via Ferraggio, 11 - Numero dei punzoni deformati: 3

2. Landi Emilio - Sigla del punzone: 73-MI - Sede: Milano, via Pioppetto, 3 - Numero dei punzoni deformati: 9.

3. Merlo Vittorio - Sigla del punzone: 79-MI - Sede: Milano, via G. Ferrari, 16 - Numero dei punzoni deformati: 9.

4 Berretta Ambrogio - Sigla del punzone: 106-MI - Sede: Milano, via Cerva, 16 - Numero dei punzoni deformati: 3.

5. Ghezzi Osvaldo - Sigla del punzone: 167-MI - Sede: Milano, via Lomazzo, 34 - Numero dei punzoni deformati: 1.

6. S.p.A. Fabbriche Fiammiferi ed Affini - Sigla del punzone 319-MI - Sede: Milano, via della Moscova, 18 - Numero dei punzoni deformati: 3.

7. Mascheroni Giovanni - Sigla del punzone: 375-MI - Sede: Milano, via Lagrange, 6 - Numero dei punzoni deformati: 3.

8. Barbetta Francesco - Sigla del punzone: 384-MI - Sede: Milano, viale Piave - Numero dei punzoni deformati: 4.

9. Masperi Silvio - Sigla del punzone: 424-MI - Sede: Milano, via E. Gorla, 7 - Numero dei punzoni deformati: 5.

10. Randi Wotham - Sigla del punzone: 457-MI - Sede: Milano, via Salamini, 4 - Numero dei punzoni deformati: 4.

11. Sirtori Giulio - Sigla del punzone: 461-MI - Sede: Cernusco sul Naviglio (Milano), via Ubaldo, 1 - Numero dei punzoni deformati: 5.

12. Occa Cipriano - Sigla del punzone: 476-MI - Sede: Milano, via S. Gregorio, 27 - Numero dei punzoni deformati: 2.

13. Codari Pietro Sigla del punzone: 501-MI - Sede: Milano, via Aldini, 108 - Numero dei punzoni deformati: 4.

14. Gazza Nino - Sigla del punzone: 525-MI - Sede: Milano, via Pantano, 11 - Numero dei punzoni deformati: 3.

15. Biraghi Vincenzo - Sigla del punzone: 529-MI - Sede: Milano, via S. Ponti, 7 - Numero dei punzoni deformati: 7.

16. Morandino Giuseppe - Sigla del punzone: 591-MI - Sede: Milano, via Peroni, 43 - Numero dei punzoni deformati: 1.

17. Bagatti Marcello - Sigla del punzone: 678-MI - Sede: Milano, via Alessandria, 5 - Numero dei punzoni deformati: 3.

(11528)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati trentaquattro punzoni per l'identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte sotto elencate:

1. Palmentieri Gennaro - Sigla del marchio: 29-NA - Sede: Napoli, via Marina del Vino, 38 - Numero dei punzoni deformati: 3.

2. Avolio Luigi - Sigla del marchio: 45-NA - Sede: Napoli, via San Domenico Maggiore, 9 - Numero dei punzoni deformati: 3.

3. Caramanna Francesco - Sigla del marchio: 53-NA - Sede: Napoli, via Cavallerizza a Chiaia, 51 - Numero dei punzoni deformati: 3.

4. Contatore Vincenzo - Sigla del marchio: 132-NA - Sede: Napoli, via Caio Duilio, 35 - Numero dei punzoni deformati: 2.

5. Carità Gennaro - Sigla del marchio: 133-NA - Sede: Napoli, via Larga Orefici, 18 - Numero dei punzoni deformati: 2.

6. Musto Guido - Sigla del marchio: 140-NA - Sede: Napoli, via Trinità degli Spagnoli, 38 - Numero dei punzoni deformati: 3.

7. Venosi Alfredo - Sigla del marchio: 147-NA - Sede: Napoli, via Saverio Baldacchini, 11 - Numero dei punzoni deformati: 3.

8. Scorzelli Alberto - Sigla del marchio: 152-NA - Sede: Napoli, vico Azzimatori, 3 - Numero dei punzoni deformati: 3.

9. Liccardi Francesco - Sigla del marchio: 154-NA - Sede: Napoli, via Liborio Romano, 8 - Numero dei punzoni deformati: 3.

10. Petito Antonio - Sigla del marchio: 161-NA - Sede: Napoli, via Antonio Genovese, 36 - Numero dei punzoni deformati: 3.

11. Giannotti Renato - Sigla del marchio: 170-NA - Sede: Napoli, via Giovanni Paladino, 15 - Numero dei punzoni deformati: 4.

12. De Simone Maria - Sigla del marchio: 180-NA - Sede: Napoli, via Azzimatori, 30 - Numero dei punzoni deformati: 2.

(11536)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Unione cooperativa solerina», con sede in Solero

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 dicembre 1968, il dott. Linneo Varese è stato nominato liquidatore della società coperativa «Unione cooperativa solerina», con sede in Solero (Alessandria), costituita per rogito Guasta in data 25 novembre 1917 in sostituzione dei signori Guasta Angelo, Foco Alessandro e Penna Antonio Francesco, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(11734)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Mineraria metallurgica», con sede in Molini di Fraconalto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 dicembre 1968, il dott. Linneo Varese è stato nominato liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Mineraria metallurgica», con sede in Molini di Fraconalto (Alessandria), costituita per rogito Musso in data 13 novembre 1941, repertorio 3462, in sostituzione del sig. Rebora Guglielmo ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(11735)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Trasporti in cooperativa ex partigiani - TICEP», con sede in Alessandria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 dicembre 1968, il dott. Linneo Varese è stato nominato liquidatore della società cooperativa «Trasporti in cooperativa ex partigiani - TICEP», con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 7 luglio 1945, repertorio 493, in sostituzione dei signori Rapetti Giovanni Battista e Rossi Jolanda in Berberis ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(11736)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Unione lavoratori Colma di Rosignano», con sede in Colma di Rosignano Monferrato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 dicembre 1968, il dott. Giuseppe Serini è stato nominato liquidatore della società cooperativa «Unione lavoratori Colma di Rosignano», con sede in Colma di Rosignano Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Guerrera in data 11 febbraio 1947, repertorio 5156, in sostituzione dei signori Valeggia Alfredo e Rossi Ivo ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(11737)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vacone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Vacone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.590.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11684)

Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Borbona (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.422.836, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11685)

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Borgorose (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.794.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11686)

Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Onano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.113.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11687)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Sarnano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.146.611, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11688)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Fossombrone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.545.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11689)

Autorizzazione al comune di Fauglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Fauglia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.893.606, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11690)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Santa Maria a Monte (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.862.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11691)

Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Ariccia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.872.421, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11692)

Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Antrodoco (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.533.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11693)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Canale Monterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.094.974, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11694)

Autorizzazione al comune di Nazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Nazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.069.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11695)

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Poli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.643.669, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11696)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Roviano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.294.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11697)

Autorizzazione al comune di Casaprota ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Casaprota (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.179.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11681)

Autorizzazione al comune di Colle di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Colle di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.247.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11682)

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1968, il comune di Saracinesco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.341.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11698)

Autorizzazione al comune di Montenero Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1968, il comune di Montenero Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.817.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11683)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 13 dicembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,85	623,80	623,82	623,87	623,80	623,80	623,8475	623,87	623,85	623,90
$ Can.	581,10	581,05	581,25	581,15	581 —	581,10	581,18	581,15	581,10	581,25
Fr. Sv.	145,10	145,14	145,13	145,15	145,10	145,10	145,18	145,15	145,10	145,15
Kr. D.	83,28	83,28	83,25	83,2350	83,25	83,25	83,23	83,2350	83,28	83,28
Kr. N.	87,36	87,36	87,38	87,3650	87,425	87,36	87,35	87,3650	87,36	87,35
Kr. Sv.	120,57	120,57	120,58	120,5050	120,55	120,58	120,57	120,5050	120,57	120,56
Fol.	173,01	173,14	173,15	173,18	173,05	173,04	173,19	173,18	173,01	173,15
Fr. B.	12,42	12,421	12,4275	12,4250	12,43	12,40	12,4255	12,4250	12,42	12,42
Franco francese	126,06	126,06	126,07	126,07	126 —	126,05	126,07	126,07	126,06	126,05
Lst.	1487 —	1487,30	1487,30	1487,20	1487 —	1489 —	1486,90	1487,20	1489 —	1488 —
Dm. occ.	156,20	156,16	156,23	156,1550	156,10	156,35	156,155	156,1550	156,37	156,52
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,155	24,156	24,15	24,15	24,1525	24,156	24,15	24,155
Escudo Port.	21,78	21,76	21,785	21,79	21,70	21,76	21,80	21,79	21,76	21,77
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,95	8,946	8,95	8,94	8,945	8,946	8,94	8,94

Media dei titoli del 13 dicembre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,30
Redimibile 3,50 % 1934	101,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,10
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,40
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,859
1 Dollaro canadese	581,165
1 Franco svizzero	145,165
1 Corona danese	83,232
1 Corona norvegese	87,357
1 Corona svedese	120,567
1 Fiorino olandese	173,185
1 Franco belga	12,425
1 Franco francese	126,07
1 Lira sterlina	1487,05
1 Marco germanico	156,155
1 Scellino austriaco	24,154
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	8,945

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 20 ottobre 1967 al 30 novembre 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 731/67, n. 762/67, n. 804/67, n. 828/67, n. 860/67 e n. 894/67, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso), esportati verso i Paesi terzi.

Periodo dal 20 ottobre 1967 al 31 ottobre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) dal 20-10-67 al 26-10-67 (1)	dal 27-10-67 al 31-10-67 (1)
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):		
	12	- riso a grani tondi	1,90	1,90
	16	- riso a grani lunghi	2,10	2,40
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:		
		- riso semilavorato:		
	25	- - a grani tondi:		
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)	2,35 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	6,10 (3)	6,10 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,69 (3)	4,69 (3)
	28	- - a grani lunghi:		
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,80 (3)	4,66 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	6,53 (3)	6,53 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,13 (3)	5,13 (3)
		- riso lavorato a fondo:		
	31	- - a grani tondi:		
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (3)	2,50 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	6,50 (3)	6,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,00 (3)	5,00 (3)
	34	- - a grani lunghi:		
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	3,00 (3)	5,00 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	7,00 (3)	7,00 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,50 (3)	5,50 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud;
ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

Periodo dal 1° novembre 1967 al 16 novembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1-11-67 al 9-11-67 (1)	dal 10-11-67 al 16-11-67 (1)
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):		
	12	- riso a grani tondi	1,90	1,90
	16	- riso a grani lunghi	2,40	2,80
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:		
		- riso semilavorato:		
	25	- - a grani tondi:		
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)	2,35 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	6,10 (3)	6,10 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,69 (3)	4,69 (3)
	28	- - a grani lunghi:		
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	4,66 (3)	4,66 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	6,53 (3)	6,53 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,13 (3)	5,13 (3)
		- riso lavorato a fondo:		
	31	- - a grani tondi:		
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (3)	2,50 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	6,50 (3)	6,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,00 (3)	5,00 (3)
	34	- - a grani lunghi:		
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	5,00 (3)	5,00 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	7,00 (3)	7,00 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,50 (3)	5,50 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud;

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

Periodo dal 17 novembre 1967 al 23 novembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):	
	12	- riso a grani tondi	1,90
	16	- riso a grani lunghi	2,80
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilavorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	6,10 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,69 (3)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	3,73 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	4,66 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	6,53 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,13 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	6,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,00 (3)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	4,00 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	5,00 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a), della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	7,00 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,50 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud;

ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

Periodo dal 24 *novembre* 1967 *al* 30 *novembre* 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire Italiane 625) (1)
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):	
	12	- riso a grani tondi	1,90
	16	- riso a grani lunghi	2,80
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
		- riso semilavorato:	
	25	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,35 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,23 (3)
	28	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	3,73 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	4,66 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a) e b), della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	6,53 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,13 (3)
		- riso lavorato a fondo:	
	31	- - a grani tondi:	
		per esportazioni verso Austria, Liechtenstein, Svizzera, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	2,50 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	4,50 (3)
	34	- - a grani lunghi:	
		per esportazioni verso Liechtenstein e Svizzera	4,00 (3)
		per esportazioni verso Austria, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Ungheria	5,00 (3)
		per esportazioni verso i paesi (2) della zona I-a), della zona IV-a) e b), della zona V-a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia	7,00 (3)
		per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	5,50 (3)

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud;

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(7743)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quindici posti di procuratore legale di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo legale) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quindici posti di procuratore legale di 2ª classe nel ruolo legale della categoria direttiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) diploma di laurea in giurisprudenza.

Iscrizione all'albo dei procuratori legali.

Gli aspiranti non dovranno essere vincolati da alcun rapporto d'impiego, sia pubblico che privato, salvo che si tratti di professori e di assistenti delle università e degli altri istituti superiori e di professori degli istituti secondari dello Stato ovvero di avvocati e procuratori assunti come tali da enti pubblici ed addetti ad uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti stessi.

L'amministrazione si riserva di accertare in ogni momento che effettivamente i candidati non siano vincolati da alcun rapporto d'impiego pubblico o privato.

B) età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1 della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, ecc.).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) aver sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) godimento dei diritti politici.

F) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura - 00100 Roma (EUR), entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno - per qualsiasi motivo - alla Direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'articolo 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la data della iscrizione all'albo dei procuratori legali. Essi devono altresì dichiarare di non essere vincolati da alcun rapporto d'impiego salve le eccezioni previste dall'art. 2 del bando;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso;

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 11 del bando la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami;

2) i certificati comprovanti il possesso di titoli accademici, scientifici e professionali (quali, ad esempio, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame, i titoli relativi a concorsi, a borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, a servizi prestati, ecc.);

3) le pubblicazioni a stampa (da esibirsi in duplice esemplare);

4) ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

5) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in quattro prove scritte, che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) diritto processuale civile;
4) diritto e procedura penale;

b) in cinque prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) diritto processuale civile;
4) diritto e procedura penale;
5) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente lo ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i novanta punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati ed invalidi di guerra, per fatto di guerra o per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra, per servizio e per lavoro; sordomuti; ex-combattenti e categorie equiparate; profughi).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) *a* 7) *e da* 11) *a* 15), *nonchè di quelli indicati ai punti* 17), 21) *e* 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli Uffici provinciali del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in giurisprudenza.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato.

I candidati che siano vincolati da un rapporto di pubblico impiego devono inoltre presentare un certificato dell'ente da cui dipendono, in carta bollata, dal quale risulti che sono stati assunti in qualità di professori o di assistenti delle università e di altri istituti superiori o in qualità di professori di istituti secondari dello Stato ovvero come avvocati o procuratori legali e che sono addetti agli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso l'ente stesso;

c) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere b), d), e) ed f) dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica all'impiego, i candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'istituto.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo legale della categoria direttiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 147.000 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5 per cento dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità speciale mensile lorda di L. 15.000 e le competenze e gli onorari professionali, liquidabili ai singoli interessati ai sensi dell'art. 35 del regolamento per il personale, l'indennità integrativa speciale mensile (attualmente di L. 9000), l'acconto mensile di L. 3000 lorde di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 75 del 1° agosto 1968, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzio-

ne presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Per disposizione regolamentare non è consentito l'esercizio della libera professione.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° Sezione 1ª
Viale dell'Agricoltura (EUR) 00100 ROMA

. l . sottoscritt . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)
nat.. a . . . il . . *domanda di essere ammess . a partecipare al concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di procuratore legale di 2ª classe* (categoria direttiva - ruolo legale).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (2) . . .,

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .
(indirizzo della università)

e) di essere iscritto ininterrottamente all'albo dei procuratori legali dal . .,

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: .,

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (4): . . . .,

h) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . .) (5).

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In caso di nomina, . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . dichiara inoltre di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 11 del bando, la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

In relazione all'art. 2 del bando . l . sottoscritt . dichiara di non essere vincolat . da alcun rapporto d'impiego sia pubblico che privato (6).

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo
(comprensivo del numero del codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale) (7)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(6) In sostituzione della dichiarazione di cui al testo, i candidati, ove del caso, devono dichiarare l'attività di insegnamento eventualmente svolta o presso quale ente pubblico sono stati assunti come avvocati o procuratori per essere addetti ad uffici legali.

(7) Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata d'appartenenza.

(10707)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione di alcuni dei decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di nomina ad operaio dello Stato, in prova, concernenti ex allievi operai delle scuole allievi operai delle forze armate che presentarono regolare domanda di assunzione ai sensi della determinazione ministeriale in data 16 dicembre 1967.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44ª del 2 novembre 1968, sono stati pubblicati i decreti ministeriali in data 22 agosto 1968 e 6 settembre 1968 concernenti l'approvazione delle graduatorie e la nomina ad operaio dello Stato — entro i limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere — di ex allievi operai che presentarono domanda di assunzione ai sensi della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio 1968.

I predetti decreti si riferiscono alle seguenti qualificazioni professionali, comprese fra quelle previste nella citata determinazione ministeriale:

1) « vulcanizzatore e gommista »;
2) « preparatore di laboratorio farmaceutico »;
3) « elettricista elettrauto »;
4) « marinaio di coperta »;
5) « idraulico o tubista »;
6) « tipografo impressore »;
7) « sarto »;
8) « fabbro fucinatore e forgiatore »;
9) « elettricista bobinatore elettrico e avvolgitore »;
10) « meccanico »;
11) « verniciatore a spruzzo »;
12) « carpentiere in ferro e metalli ».

(11585)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a nove posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso per esami a nove posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - indetto con decreto ministeriale n. 251 del 29 febbraio 1968 - avranno luogo in Roma nei locali della Stazione Termini - Collegio degli ingegneri ferroviari - (via Giolitti 34) nei giorni 8, 9, 10 e 11 gennaio 1969, con inizio alle ore 8.

(11921)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.